

CAMERA DEI DEPUTATI N. 884

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **TOMBESI**

Presentata il 2 dicembre 1976

Norme per il collocamento nei ruoli ordinari del personale del « ruolo speciale ad esaurimento » istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, vennero dettate norme per la sistemazione, nell'ambito dell'Amministrazione statale, del personale assunto dal cessato Governo militare alleato nel territorio di Trieste.

In applicazione di tali norme il predetto personale fu inquadrato nei seguenti ruoli:

a) ruolo speciale ad esaurimento, tenuto dal Ministero del tesoro, ove trovarono sistemazione sia gli impiegati (in numero di 753) che i salariati (in numero di 738), già assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel territorio di Trieste;

b) ruoli separati e limitati dei Corpi delle Guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e della Guardia forestale (in numero di 893);

c) ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in numero di 67).

Si fa presente che nel ruolo speciale ad esaurimento fu inquadrato, in virtù dell'opzione per gli impieghi civili dello

Stato, anche il personale (1916 unità) già in servizio nei Corpi in uniforme istituiti dalla stessa Amministrazione anglo-americana della Venezia Giulia.

A tutto questo personale venne garantito (peraltro in numerosi casi attraverso la concessione di un assegno personale) lo stipendio goduto prima dell'inquadramento.

La posizione giuridica venne invece regolata a seconda dei ruoli.

Al personale immesso nei ruoli ordinari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (gruppo C) vennero riconosciuti tutti i diritti (carriera, qualifica, ecc.) del personale di ruolo.

Al personale inquadrato nei ruoli separati e limitati dei Corpi in uniforme (gruppo B) vennero riconosciuti tutti i diritti, compreso lo sviluppo di carriera in virtù delle leggi 2 aprile 1968, n. 408 e 10 ottobre 1974, n. 496.

Al personale salariato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento (gruppo A) vennero riconosciuti tutti i diritti compresa la qualifica, ma non lo sviluppo di carriera.

Al personale impiegatizio inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento » (gruppo

A) venne garantito soltanto il trattamento economico, ma gli furono negati sia la qualifica che lo sviluppo di carriera.

Tale situazione non è stata sostanzialmente modificata né dalla legge 6 agosto 1966, n. 631 (che si è limitata ad aumentare la base pensionabile dei due gruppi di coefficienti più bassi degli ex poliziotti, il 131 ed il 180, portandoli rispettivamente al 180 e 202, peraltro con l'assorbimento della quota di assegno personale necessaria a realizzare lo scivolamento dei coefficienti), né dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo).

Infatti nel quadro I, sezione A, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti dello Stato, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, si rinviene una mera comparazione tra i coefficienti già attribuiti al personale in questione ed i nuovi parametri di stipendio, spettanti dal 1° luglio 1970. L'attribuzione di questi nuovi parametri di stipendio, per lo più atipici, ha aggravato la situazione di disagio della categoria, poiché al personale con ex coefficiente 500, 402, 325 e 229 sono stati attribuiti rispettivamente i parametri 370, 300, 245 e 185 senza possibilità di scivolamento al parametro superiore e con la sola concessione di due aumenti periodici di stipendio.

D'altra parte, anche i dipendenti con ex coefficiente 180, 202 e 271, ai quali, in luogo dei due scatti di stipendio concessi al personale di cui al punto precedente, è stato garantito il passaggio al parametro superiore, hanno usufruito di un beneficio rapportabile approssimativamente a due aumenti periodici di stipendio e ciò se si tiene conto che, in seguito all'anzianità maturata nella medesima posizione hanno raggiunto o addirittura superato, per effetto degli aumenti periodici, il livello iniziale della classe di stipendio superiore.

In definitiva la legge n. 1600 del 1960 non fece altro che prolungare nel tempo gli effetti negativi dell'ordine commissariale n. 11/28/919/54 del 25 novembre 1954 col quale i predetti dipendenti furono bloccati sulle posizioni raggiunte sotto l'Amministrazione alleata sia in fatto di promozioni che di stipendi.

Fu lo stesso legislatore, negli atti parlamentari a definire « anomalo » l'inquadramento del personale impiegatizio del gruppo A). Nel verbale della seduta del 12 ottobre 1960 esiste peraltro un preciso impegno della 1^a Commissione della Camera dei Deputati di rivedere lo *status* del predetto personale alla luce del titolo di studio posseduto.

Tale impegno è rimasto però (a distanza di ben sedici anni!) una pura enunciazione teorica persino nei confronti di quel personale investito di funzioni giudiziarie dall'Amministrazione anglo-americana, a favore del quale la stessa legge n. 1600 aveva previsto l'utilizzazione « per altre funzioni » (articolo 9).

L'aspirazione di questi lavoratori (la maggior parte dei quali è prossima al pensionamento), dopo oltre quattro lustri di mortificante immobilismo, è quindi quella di essere finalmente inseriti nei ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato.

Si fa inoltre presente che nel corso delle precedenti legislature furono presentate diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare, che però decaddero a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Si ritiene quindi che l'emanazione di uno strumento legislativo per la definitiva sistemazione del personale in discorso sarebbe favorevolmente accolta, anche perché l'opinione pubblica ha seguito con molta attenzione il problema, per anni dibattuto sia nelle sedi politiche, sia, soprattutto, in quelle sindacali.

Tale provvedimento corrisponderebbe anche alle esigenze della pubblica amministrazione che, senza aggravii di natura finanziaria, vedrebbe regolarizzata la posizione di un gruppo, ancora numericamente rilevante ed ormai perfettamente inserito nella struttura dei vari uffici.

Si presenta perciò una proposta di legge che, si augura, possa rappresentare un idoneo strumento per la definitiva soluzione del problema.

Per quanto riguarda le singole norme della proposta stessa, si osserva quanto segue:

L'articolo 1 prevede la soppressione del « ruolo speciale ad esaurimento » ed il collocamento, in soprannumero, del personale appartenente a detto ruolo nei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni di assegnazione, conservando l'anzianità matu-

rata al momento dell'entrata in vigore della presente proposta.

L'articolo 2 disciplina la predetta sistemazione, a seconda dei parametri attualmente posseduti, nei corrispondenti parametri, rispettivamente della carriera esecutiva o di quella di concetto.

L'articolo 3 regola il collocamento, a domanda e sempre in soprannumero, del personale impiegatizio purché in possesso dell'idoneo titolo di studio e di mansioni

assimilabili a quelle della qualifica di attribuzione, nei ruoli ordinari della carriera direttiva o di concetto.

L'articolo 4 prevede invece il collocamento, in soprannumero, del personale operaio del « ruolo speciale ad esaurimento » nei corrispondenti ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni di assegnazione.

L'articolo 5 reca infine disposizioni di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il « ruolo speciale ad esaurimento », istituito dalla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, viene soppresso.

Con effetto dal 30 giugno 1970 il personale appartenente a detto ruolo viene collocato in soprannumero secondo le norme contenute nei successivi articoli 2, 3 e 4, nei ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni di assegnazione conservando l'anzianità maturata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Il personale impiegatizio del « ruolo speciale ad esaurimento » con parametri 185 e 245 viene collocato in soprannumero, rispettivamente, nei parametri 183 e 245 della carriera esecutiva, assumendone la qualifica.

Il personale impiegatizio del « ruolo speciale ad esaurimento » con parametri 300 e 370 viene collocato in soprannumero, rispettivamente, nei parametri 297 e 370 della carriera di concetto, assumendone la relativa qualifica.

ART. 3.

Il personale impiegatizio del « ruolo speciale ad esaurimento », qualora sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera d'inserimento ed abbia effettivamente svolto nel predetto ruolo mansioni assimilabili a quelle della qualifica di attribuzione, può, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento in soprannumero nei ruoli ordinari della carriera direttiva o di concetto, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto della domanda.

Sul formale inquadramento le singole Amministrazioni alle quali il personale abbia prodotto domanda ai sensi del precedente comma, deliberano sulla scorta dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi, relativi al servizio prestato dal 19 luglio 1961 alla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti delle singole Amministrazioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative domande, sono definitivi.

ART. 4.

Con effetto dal 30 giugno 1970 il personale operaio del « ruolo ad esaurimento » viene collocato in soprannumero nei corrispondenti ruoli ordinari delle rispettive Amministrazioni di assegnazione, con la qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e conservando l'anzianità maturata alla data stessa.

ART. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio delle rispettive Amministrazioni dello Stato, presso le quali presta servizio il personale interessato.